



**TAGLIO DELLE CODE**

# T.A.R. AIUTACI TU!

di Cesare Bonasegale

*L'opportunità di urgentemente presentare ricorso al TAR del Lazio per richiedere la modifica dell'Ordinanza emessa dal sottosegretario Francesca Martini*

Cerchiamo di mettere in ordine le idee.

**1)** Nel Settembre 2010 il Senato della Repubblica ha stralciato dalla legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo sul benessere degli animali da compagnia il riferimento all'art. 544ter che definiva penalmente perseguibili per maltrattamenti coloro che praticano il taglio della coda. Lo stralcio è successivamente stato approvato dal Parlamento in seconda lettura, rendendo così esecutiva la legge 201/2010.

**2)** Il 16 marzo 2011, il Ministro della Salute ha emanato una nota interpretativa della legge di cui sopra per colmare il vuoto creato dallo stralcio dell'art. 544ter, chiarendo che la corretta interpretazione della legge 201/2010 prevede la possibilità di far tagliare la coda ai cani da caccia appartenenti alle razze per le quali la caudotomia è prevista dagli standard della FCI. Il taglio deve essere praticato entro la prima settimana di vita del cucciolo da un veterinario che certifica la finalità preventiva della caudotomia di soggetti destinati alla caccia.

**3)** Pochi giorni dopo, ovvero il 22 marzo, il sottosegretario Francesca Martini ha emesso un'Ordinanza

valida per i successivi due anni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 maggio 2011, che richiama all'osservanza della legge 201/2010, il cui disposto è inequivocabilmente quello illustrato al punto 2). L'Ordinanza asserisce invece che gli interventi chirurgici in violazione dell'Art. 10 della Convenzione Europea sono considerati maltrattamento ai sensi dell'Art. 544ter del codice penale, il riferimento al quale è stato stralcio dalla legge 201/2010!

**4)** Esistono pertanto fondati presupposti per fare ricorso al TAR del Lazio affinché venga corretta l'Ordinanza che richiede l'osservanza dell'art. 544ter che non appare più parte nella legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo. Il compito di fare il ricorso al TAR del Lazio spetterebbe all'ENCI, che però già una volta ci ha lasciato in braghe di tela rifiutando di attivarsi per il deposito della "Riserva" ai sensi dell'Art. 21 della Convenzione di Strasburgo. Quindi fidarsi è bene, ma con l'ENCI non fidarsi è meglio!

**5)** Indirizziamo quindi questa richiesta alle Società Specializzate delle razze Continentali da ferma – che per statuto devono adoperarsi in difesa delle loro razze –

affinché si accordino fra loro e si rivolgano urgentemente ad un qualificato legale amministrativista per presentare prima della scadenza dei termini del 12 luglio p.v. un circostanziato ricorso al TAR del Lazio per far invalidare l'Ordinanza del Sottosegretario Francesca Martini.

Nel frattempo – in attesa della pronuncia del TAR – come devono comportarsi i cinofili la cui cagne hanno partorito cuccioli successivamente al 13 maggio 2011?

**A mio avviso**, la legge vigente è la n°201/2010, la cui interpretazione è stata ufficializzata dalla nota del 16 marzo emessa dal Ministro. È assurdo imporre l'osservanza di un'Ordinanza che fa riferimento ad un articolo di legge che è stato stralcio dalla legge 201/2011 che regola la materia.

**Quindi: tagliate le code!**

**P.S. In data 9 Giugno 2011 il contenuto di questo articolo è stato indirizzato al CISp, alla SABI, al Kurzhaar Club italiano ed al CIEB, per esprimere la raccomandazione affinché si attivino immediatamente nel senso sopra descritto.**